

Pubblicato il 17/06/2024

**N. 00624/2024 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01110/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito e **Ciro Santonicola**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Commissione di Esami Abilitazione Avvocato, Commissione Presso il Ministero della Giustizia; non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,*

a) del provvedimento con il quale la XVIII Sottocommissione per gli esami di Avvocato “sessione 2023” istituita presso la Corte d'Appello di Napoli - per la posizione della patrocinata, ha reso nota, in data 27 marzo 2024 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia (“comunicazione n. 30 in allegato 2.0), la non ammissione a sostenere la prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2023, della professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano;

b) del verbale di correzione della prova redatto dalle suindicata Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli, reso noto all'odierna ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami Avvocati - oltre che della votazione negativa contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dalla candidata il 12 dicembre 2023;

c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibita alla ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell'esame di abilitazione, per la sessione 2023, per la professione di Avvocato;

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO del diritto dell'istante a essere dichiarata idonea ai fini del prosieguo dell'iter d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, con ogni statuizione consequenziale in ordine all'ammissione alla prova orale, ivi compresa, in via gradata, quella relativa al rifacimento della prova scritta; con riserva di procedere per il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell'adozione dei predetti atti di annullamento da parte della pubblica Amministrazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, quanto al difetto di motivazione dedotto nel primo motivo, il numero di partecipanti all'esame di abilitazione si è fortemente ridotto dal 2017 ad oggi, anno al quale risale il pronunciamento della Plenaria n. 7, invocata dalla difesa erariale;

che da 24.867 partecipanti si è infatti scesi, in questa tornata, a 9.703;

che in tale contesto si è fortemente attenuata l'esigenza di accelerare al massimo grado i tempi di correzione degli elaborati scritti, sicché non appare più incompatibile con l'attuale struttura dell'esame una motivazione consistente nel solo voto numerico, senza alcuna ulteriore indicazione, sia pure mediante segni grafici apposti a margine del tema, delle ragioni ad esso sottese;

che l'apprezzamento della completezza della motivazione, in rapporto alle necessità di speditezza, può mutare a seconda delle circostanze concrete, come viene confermato dalla prassi seguita dalle commissioni istituite presso altre Corti di appello, nel senso di sostenere il voto numerico con ulteriori elementi, sia pure estremamente sintetici;

che, alla luce di tali considerazioni, è assistita da fumus boni iuris la censura di difetto di motivazione;

che, ad esame in corso, sussiste periculum in mora;  
che la domanda cautelare va perciò accolta, ai soli fini del riesame dell'elaborato da parte di commissione istituita presso altra Corte di appello, che il Tribunale reputa opportuno individuare nella Corte di appello di Bologna;  
che, a tal fine, sarà cura del Ministero trasmettere a tale commissione l'elaborato in forma rigidamente anonima, e senza alcun riferimento alla presente ordinanza, affinché esso venga rivalutato nel termine di 30 giorni dalla trasmissione degli atti, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, del presente provvedimento;  
che, in caso di valutazione utile ai fini della prosecuzione dell'esame, ad essa dovrà procedere la commissione competente per Milano, previa eventuale riconvocazione, ove si sia nel frattempo sciolta;  
che la novità della questione, per l'angolo prospettico segnalato, giustifica la compensazione delle spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare, e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, ordinandone il riesame nei termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della presente controversia alla prima camera di consiglio del gennaio 2025.

Spese al definitivo cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Mauro Gatti**

**IL PRESIDENTE**

**Marco Bignami**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.